

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di dicembre.

(23 dicembre 2022)

In Livorno, in una sala della sede della Associazione, Via Francesco De Sanctis n. 10/A, alle ore tredici e venticinque minuti primi.

Innanzitutto a me, Dottor **Gianluca Giovannini**, Notaio in Livorno iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di detta città, senza l'assistenza dei testimoni, per non averne la parte, idonea ed interrogata, richiesto la presenza,

è personalmente comparso il signor:

- **DE NAPOLI Pasquale**, nato a Cosenza, il giorno 14 aprile 1943, domiciliato per la carica presso la sede della associazione di cui sotto, e cioè in Livorno, Via Francesco De Sanctis n. 10/A, codice fiscale DNP PQL 43D14 D086H, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della:

- **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO ODV"**, articolazione provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Ente di diritto pubblico ex articolo 20 Decreto Legislativo 106 del 2012) come tale iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto ai sensi della Legge Regione Toscana in data 29 dicembre 2019 con determina n. 10.943, con sede legale in Livorno, Via Francesco De Sanctis, n. 10/A, codice fiscale 92099630490, di nazionalità italiana in quanto costituita in Italia.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere la verbalizzazione dell'Assemblea degli Associati della menzionata LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO ODV. A ciò aderendo io Notaio constato e do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente stesso nella sua qualità di Presidente e rappresentante della Associazione, il quale dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, in prima convocazione, alle ore sette e zero minuti primi e, in seconda convocazione, sempre per questo giorno alle ore undici e trenta minuti primi al fine di voler deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, come meglio sotto;

- che la convocazione è avvenuta in data 5 dicembre 2022, come da Statuto, mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'Albo sociale;

- che gli Associati sono chiamati a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

quale risultante dall'avviso di convocazione:

"- Modifiche allo Statuto in conformità delle disposizioni di legge D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 codice del Terzo Settore ed atti legislativi e normativi conseguenti così come da indicazione del Comune di Livorno Ufficio RUNTS";

- che in prima convocazione, fissata alle ore sette e zero minuti primi del 23 dicembre 2022, l'Assemblea è andata deserta;

- che sono qui presenti, oltre al comparente, i soci CECCONI Fabio, BERTOCCHI Pierpaolo, CAGLIERESI Carolina;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, il Vice Presidente Fabio Cecconi e la Consigliera Dottoressa Carolina Caglieresi;

- di aver accertato la legittimazione al voto degli intervenuti secondo il vigente Statuto.

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea può ritenersi costituita ed idonea quindi a votare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno, poiché sono presenti

Aprendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente rammenta brevemente le ragioni della convocazione, in particolare considerando che l'Assemblea aveva già provveduto all'adeguamento dello Statuto alle norme imperative del Codice del Terzo Settore, con delibera del 31 ottobre 2020 ai rogiti del Notaio Laura Vicinanza di Piombino, repertorio 1116, registrato a Piombino il 3 novembre 2020 al n. 2608 serie 1T.

A seguito dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del suindicato Codice del Terzo settore, a far data dal 23 novembre 2021 (data individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, comunicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021), è iniziata ai sensi dell'articolo 54 del Codice, la trasmigrazione dei dati degli enti, come appunto la "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO ODV" già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro Unico, a cura degli Enti pubblici che detenevano tali registri (nel caso il Comune di Livorno): il tutto secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

a seguito della ricezione dei dati, come previsto dal menzionato articolo 54, gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore avrebbero provveduto a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

l'Associazione ha ricevuto, con messaggio di posta elettronica certificata in data 17 ottobre 2022 dal Comune di Livorno, quale Ente coadiuvante la Regione Toscana nella gestione del

Registro ai sensi della Legge Regionale Toscana numero 53 del 28 dicembre 2021 e sue modifiche, una richiesta di completamento delle informazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro. In particolare l'Ufficio ha richiesto alcune variazioni agli articoli 3), 5.3), 5.6) ed al Titolo IV dello Statuto come detto già approvato: si tratta, con maggior precisione, di prevedere espressamente che per quanto non contemplato nello Statuto s applichino le norme del Codice del Terzo Settore; di consentire il voto in assemblea anche agli Associati minorenni, a mezzo dei loro legali rappresentanti; di prevedere la necessaria motivazione dell'eventuale delibera di rigetto della domanda associativa e, infine, di indicare lo specifico vincolo di destinazione del patrimonio all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Prima di procedere oltre con la trattazione, il Presidente fa rilevare come l'Assemblea debba ritenersi validamente legittimata a deliberare ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Decreto Legislativo 117 del 2017, in quanto, a seguito del Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73 convertito in Legge 4 agosto 2022 n. 122, sino al 31 dicembre 2022, le Organizzazioni di Volontariato possono modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili (come qui accade), con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Rammenta a tal riguardo che lo Statuto vigente prevede che in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente invita chi voglia farlo ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti quanto proposto e ben noto agli intervenuti, chiedendo, in primo luogo, che si deliberi congiuntamente su tutte le modifiche non articolo per articolo. L'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare le modifiche proposte all'attuale Statuto sociale COME ILLUSTRATE DAL Presidente, nel loro complesso, consentendolo espressamente tutti gli intervenuti, che si dichiarano sufficientemente informati;
- di procedere alla rinumerazione degli articoli dello statuto, in quanto espunto quello sul Collegio dei Probiviri;
- di approvare nel complesso il testo di Statuto con le modifiche sopra approvate che, composto di 29 (ventinove) articoli omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, che dichiara di ben conoscerlo, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e trentacinque minuti primi.

Ai fini dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente o,

Firmato
digitalmente
da
GIANLUCA
AGIOVAN
NINI
C: IT
O
DISTRETT
O
NOTARILE
DI
LIVORNO
80013850
492

comunque, il Legale Rappresentante pro tempore della "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO ODV" è autorizzato ad apportare allo Statuto come sopra approvato, tutte quelle modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della associazione.

Si invocano le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di Organizzazioni di Volontariato dall'articolo 8 della Legge 266 del 1991 ovvero l'esenzione da imposta di bollo e di Registro di cui, fra l'altro, all'articolo 82 comma terzo del Decreto legislativo n. 117 del 2017.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente, che lo ha approvato e con me notaio sottoscritto e firmato a margine dei fogli intermedi e dell'Allegato iniziando le sottoscrizioni alle ore tredici e trentanove minuti primi.

Consta di tre fogli per otto pagine intere e quattordici righe della nona sin qui.

F.to: Pasquale De Napoli; Dottor Gianluca Giovannini - Notaio.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 22 gennaio 2023 al n. 412 serie 1T.

Atto e relativa copia esenti da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma quinto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e sue modifiche ed integrazioni.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si rilascia per uso legale, con l'apposizione della firma digitale di me Notaio.

La presente copia in formato PDF consta di quattro pagine oltre all'Allegato.

Livorno, 22 gennaio 2023.

F.to digitalmente: Gianluca Giovannini - Notaio

STATUTO DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI "LILT" ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO – ODV

TITOLO PRIMO

Denominazione – Sede – Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO – ODV di seguito chiamata Associazione e con acronimo LILT LIVORNO, quale articolazione territoriale su base associativa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori sede nazionale Ente Pubblico con sede nazionale in Roma con acronimo LILT di seguito indicata come sede nazionale o centrale.
2. L'Associazione provinciale all'atto della modifica del proprio statuto assumerà la natura giuridica di ODV Organizzazione di Volontariato.

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede nel Comune di Livorno all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.
2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

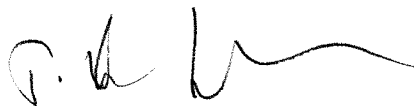
Articolo 3

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT Centrale, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 detto anche successivamente Codice per il Terzo settore ed ulteriori norme ed atti successivi.

Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dalle norme specifiche e dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT Centrale, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:



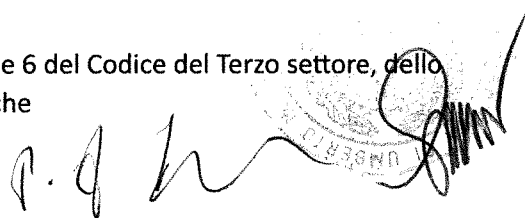
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità descritte nel presente statuto e precisamente in modo non esaustivo :

- a) attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociale primaria, secondaria e terziaria.
- c) prestazioni sanitarie, mediche, assistenziali, sociali
- d) tutele dei diritti degli ammalati
- e) formazione ed informazione alla prevenzione delle malattie ed ai corretti stili di vita
- f) progetti di ricerca medico-scientifica e sanitaria, borse di studio
- g) progetti ed attività di solidarietà
- h) assistenza e sussidi in qualsiasi forma a persone ammalate oppure in disagio sociale
- i) servizio di trasporto ammalati per visite mediche e terapie
- l) attività sportiva anche mediante collaborazione con altre Associazioni di diretta emanazione
- m) campagne comunicative di prevenzione
- n) qualsiasi ulteriore attività consentita dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del Codice del Terzo settore, dello Statuto nazionale e regionale della LILT, delle leggi e norme specifiche



Handwritten signature and official stamp of the Umbria Region.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT Nazionale:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari
- soci aderenti

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, oppure altre tipologie di enti qualora consentito dalla legge e le norme specifiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT. I Soci di minore età esercitano i propri diritti di adesione mediante la rappresentanza di coloro assunto per loro conto la responsabilità genitoriale

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato, previo parere, alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT

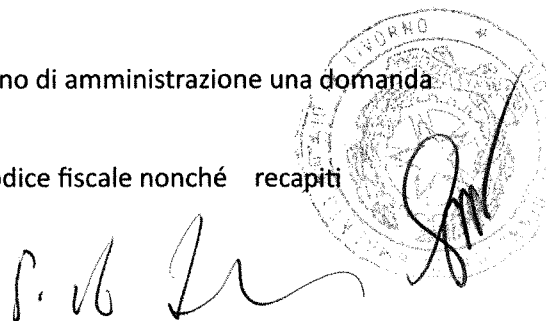
5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'LILT PROVINCIALE DI LIVORNO' around the perimeter and a star in the center. The signature is written in a cursive style.

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo provinciale entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo Provinciale con deliberazione motiva del diniego, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite

ARTICOLO 6

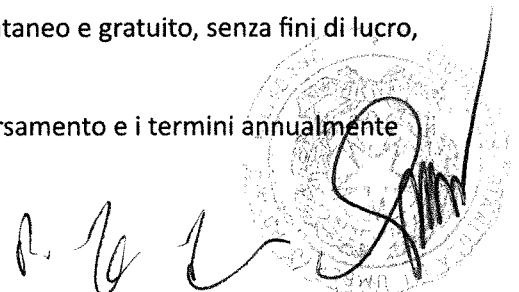
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali previa richiesta formale al Consiglio direttivo provinciale secondo le modalità previste dal codice del terzo settore e dal regolamento generale;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione nelle modalità indicate dal regolamento generale;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate come da regolamento specifico;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Italian, including "CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE" and "ASSOCIAZIONE", along with a date and time stamp.

Articolo 7

Perdita della qualifica di associato

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni, morte, recesso o esclusione

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione ed in qualsiasi altri casi che potrebbe arrecare qualsiasi danno morale e materiale dall'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il recesso potrà essere espresso in forma scritta ed è immediatamente esecutivo, salvo procedimento disciplinare in corso, mediante registrazione sul libro dei Soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

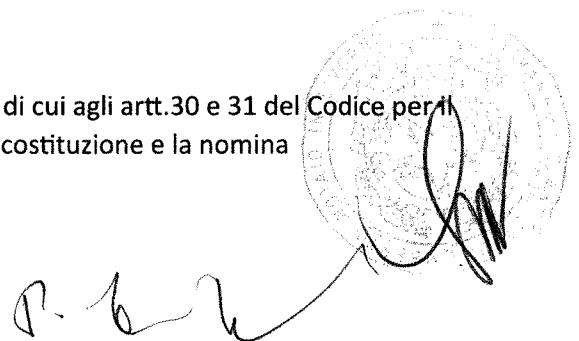
TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 8

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- l'Assemblea dei soci
- L'organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore in presenza delle condizioni di legge che obbligano la costituzione e la nomina



Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ai componenti degli organi sociali si applicano le disposizioni del Codice civile e delle norme specifiche riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Articolo 9

1.L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti
- la revoca per i componenti degli Organi sociali può avvenire mediante avvio di procedimento disciplinare a carico dei singoli componenti su proposta del Consiglio dei probiviri della sede centrale LILT.
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

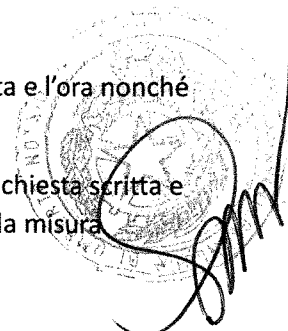
Articolo 10

1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 10% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.



Handwritten signature

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede la sede centrale o l'organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

6. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 1 associato.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 11

1. Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

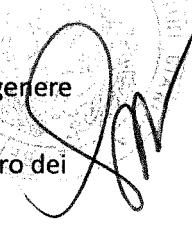
4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del Consiglio Direttivo Provinciale LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 12

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale – il cui Presidente è il rappresentante legale - , composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo Provinciale uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.




2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni. Il Presidente è rieleggibile per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori gestiti direttamente dalla LILT ove questo esista, l'eventuale Direttore Scientifico ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del Consiglio Direttivo Provinciale.

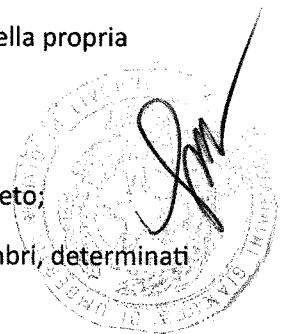
6. Il Consiglio Direttivo Provinciale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

E' investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari

Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo Provinciale tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre ed approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, previo parere del l'Organo di Controllo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- qualsiasi atto utile alla gestione della vita associativa
- attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo della LILT Nazionale, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dalla sede nazionale nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dello statuto nazionale;
- adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;



[Handwritten signature]

7. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del Consiglio, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente; Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal Consiglio Direttivo Provinciale.

8. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dall'Organo di Controllo entro il 31 Marzo dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni della sede Centrale, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

9. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 13

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

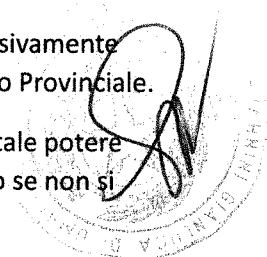
3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario indicato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza



P. C. h

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 15

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT che adotterà gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'operatività dell'Associazione fino alla elezioni dei nuovi organi sociali.

ART. 16

(Presidente)

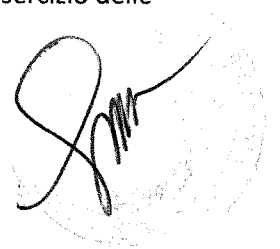
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Provinciale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo Provinciale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale con le medesime modalità del Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

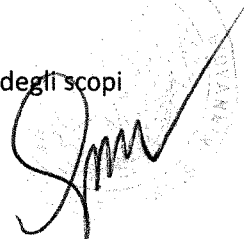
TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 19

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;



c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

e. proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice per il Terzo settore.

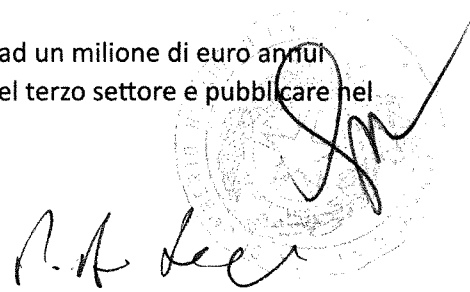
ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia superiori a centomila mila euro annui, L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori ad un milione di euro annui L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 23

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the word 'pubblicare' from the text above. The signature appears to be 'A. A. Lee'.

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 24 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

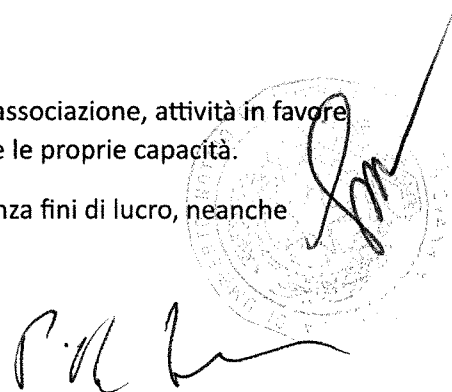
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento

ART. 25 VOLONTARI

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, which is partially obscured by the signature. Below the signature, there is another handwritten mark that appears to be initials or a second signature.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 26 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO QUINTO

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 27

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Art. 28

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa oppure informaticamente in un apposito spazio del proprio sito internet locale o nazionale.



3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale, al rappresentarsi delle condizioni di legge, sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.29

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

Norme transitorie e finali

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

P. d. Le M.

